



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE PRIMA CIVILE

PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.

Nella causa in epigrafe indicata, oggi **23.01.2026** il giudice dott. Luca Angioi

PREMESSO

quanto segue:

l'udienza fissata per il 20.1.2026 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.;

la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;

COSÌ PROVVEDE

- lette le note depositate dai difensori, che hanno concluso in conformità ai precedenti scritti difensivi;
- rilevato che l'udienza di cui sopra veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ex art. 281 *sexies* c.p.c.;

P.Q.M.

pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 *sexies*, ultimo comma, c.p.c., di cui non si dà lettura del dispositivo in aula, essendo l'udienza sostituita dal deposito di note scritte.

Il Giudice
dott. Luca Angioi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Luca Angioi ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa civile d'appello iscritta al n. 1187 del ruolo generale degli affari civili e contenziosi dell'anno 2025

promossa da

Parte_1, nato a Cagliari il 26.08.1959, residente in Località Poggio dei Pini – Capoterra, 57° strada n. 13, C.F. **CodiceFiscale_1**, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Alagon n. 49, presso lo studio dell'Avv. Matteo Calleda;

Appellante

Contro

Controparte_1 **C.F. – P.IVA** **P.IVA_1**, con sede corrente in Capoterra - CA (09012) piazza A. Ricchi, località Poggio dei Pini, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Bargellini (c.f. **C.F._2**), con domicilio eletto presso il suo studio legale in Cagliari (09125) alla via San Lucifero n. 65, giusta procura speciale in separato foglio allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;

Appellata

OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il giudizio di primo grado

1.1. Con atto depositato in data 6 luglio 2023, **Parte_1**, con ricorso art. 281 *decies* c.p.c., proponeva opposizione al Decreto ingiuntivo n. 1057/2023, R.G.n.1781/2023, emesso dal Giudice di Pace di Cagliari in data 18.05.2023, notificato il 31 maggio 2023, con il quale la **Controparte_2**

[...] gli intimava di pagare la somma di € 1.225,49, oltre interessi e spese di procedura liquidate in complessivi € 549,00.

1.2. In data 10.11.2023 si costituiva in giudizio la *Controparte_2* la quale contestava tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto dalla controparte.

1.3. All'esito del giudizio di primo grado, con sentenza n. 8/2025, depositata in cancelleria il 13.01.2025, l'Ufficio del Giudice di pace di Cagliari rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dal ricorrente, dichiarava intervenuta la cessazione della materia del contendere tra le parti per l'avvenuto pagamento da parte di *Parte_1* del capitale ingiunto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1057/2023 Rg. n. 1781/2023 e, per l'effetto, condannava quest'ultimo a corrispondere alla controparte la somma di € 549,00 per spese di lite della fase monitoria, oltre € 200,00 per spese di autentica delle scritture contabili, spese generali, IVA e CPA con gli interessi legali; condannava altresì l'opponente al pagamento delle spese in favore della *Controparte_2*

[...] alla rifusione delle spese processuali del giudizio di opposizione in € 213,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore della Società opposta. Il Giudice dichiarava la medesima sentenza provvisoriamente esecutiva.

2. Procedimento d'appello

2.1. Con il ricorso in appello del 21.02.2025, *Parte_1* ha contestato l'impugnata sentenza eccependo:

1) la violazione delle regole sulla giurisdizione, in quanto la clausola arbitraria tempestivamente eccepita avrebbe dovuto imporre al Giudice di Pace di rilevare l'impossibilità della propria cognizione. Ritiene l'appellante che l'intera attività delle parti nel giudizio, successiva all'opposizione a decreto ingiuntivo non avrebbe dovuto svolgersi, dovendo il Giudice rilevare la propria incompetenza per il combinato disposto degli artt. 808 e 38 c.p.c. e provvedere in tale senso con sentenza revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la controparte alle spese del giudizio di primo grado.

Sul piano fattuale, *Parte_1* ha evidenziato che, nelle more delle richieste infruttuose inviate alla Cooperativa e finalizzate ad accedere alla documentazione posta a giustificazione degli aumenti delle quote sociali, con bonifico del 26 maggio 2023, aveva adempiuto al pagamento delle quote sociali così come richieste, nonostante le contestazioni, e provvedeva al pagamento alla società cooperativa della somma di € 1.266,50, così estinguendo il debito in quota capitale; solo successivamente riceveva poi, in data 31 maggio 2023, la notifica del Decreto ingiuntivo n. 1057/2023, avente R.G.n.1781/2023;

2) la violazione falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., osservando la fondatezza della propria censura, avendo il giudice di primo grado erroneamente posto a carico del Corso le spese del giudizio. Inoltre l'appellante, ritenendo ravvisabile il requisito dei gravi motivi, ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, assumendo l'idoneità della stessa a cagionare un grave danno nei confronti della parte.

Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“In via preliminare e cautelare. ricorrendone gravi motivi, sospendere con decreto inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, l'esecutività della sentenza n. 8/2025 emessa dal Giudice di pace di Cagliari nel procedimento recante R.G. n. 2776/2023. In via principale e nel merito riformare la sentenza di primo grado n.8/2025 emessa dal Giudice di pace di Cagliari nel procedimento recante R.G. n. 2776/2023; In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, C.P.A. di entrambi i gradi di giudizio...”*.

2.2. L'appellato si è costituito in giudizio e, dopo aver contestato integralmente le eccezioni e deduzioni di controparte, ha domandato la conferma integrale dell'impugnata sentenza, aderendo totalmente alla pronuncia del Giudice di Pace di Cagliari, con la richiesta di condanna di controparte alla rifusione delle spese del grado di appello.

2.3. A séguito del rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza di primo grado (disposta nell'ambito del sub-procedimento n. 1187-1/2025 R.g.), all'udienza di prima comparizione il giudice si è riservato di formulare una proposta conciliativa.

2.4. Con ordinanza del 07.07.2025 il giudice, dopo aver dato atto dell'impossibilità di formulare una proposta conciliativa, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

2.5. A seguito dell'udienza del 20.01.2026, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha tenuto la causa a decisione.

3. L'appello è fondato e merita accoglimento.

A fondamento dell'appello avverso la sentenza, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 808 c.p.c., asserendo che il giudice di pace avrebbe violato le regole sulla giurisdizione, in quanto la presente controversia è oggetto di clausola arbitraria, tempestivamente eccepita con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e disattesa. Tale eccezione, a detta del Pt_1, avrebbe dovuto comportare l'impossibilità, per il giudice di grado, di affermare la propria cognizione relativamente al caso di specie;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. C.p.c., nella parte in cui il giudice poneva le spese ingiustamente a carico dell'opponente, sebbene i motivi dell'opposizione fossero fondati.

Per quanto concerne dal motivo sub. 1), occorre prendere le mosse dall'esame dell'art. 67 dello statuto della cooperativa, in base al quale *“qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente atto comunque inerente i rapporti sociali dovesse insorgere tra i soci (o loro eredi) o con gli organi sociali o la Cooperativa, esclude solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromessi, sarà risolta mediante arbitrato rituale della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari”*.

Considerato che la natura della pretesa azionata dalla Cooperativa – il pagamento di quote sociali – rientra inconfutabilmente nel novero delle "controversie inerenti i rapporti sociali", la presente controversia avrebbe dovuto essere pacificamente risolta mediante arbitrato rituale.

Come emerge dagli atti del giudizio di primo, **Parte_1** aveva tempestivamente sollevato l'eccezione di incompetenza del giudice di pace in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel giudizio di primo grado il giudice di pace aveva disatteso l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente, ritenendo che, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la materia del contendere tra le parti fosse già cessata, a fronte del pagamento, da parte dell'odierno appellante, della somma capitale oggetto dell'ingiunzione.

Orbene, tale impostazione, sostenuta fermamente anche dalla parte appellata, risulta fallace e non condivisibile, risultando in concreto ravvisabile una violazione delle regole sulla competenza da parte del giudice di pace.

Occorre a tal proposito rammentare che, in linea con quanto chiarito condivisibilmente dalla Suprema Corte, *“la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto (trattandosi di uno strumento non contemplato nel procedimento dinanzi agli arbitri), ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”* (v. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021).

Ciò nondimeno, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda monitoria. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite, la quale deve valutarsi in base al principio di causalità (v. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9035 del 2019).

Tanto chiarito, nel caso di specie il giudice di pace, a fronte della tempestiva eccezione dell'opponente, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza ex artt. 808 e 38 c.p.c. e porre le

spese del giudizio (sia monitorio che di opposizione) a carico dell'opposta, la quale aveva attivato, sia pur legittimamente, il giudizio monitorio ma in presenza di una clausola compromissoria, costringendo controparte a costituirsi in giudizio al solo fine di sollevare una eccezione fondata, il cui accoglimento non può che comportare la soccombenza di controparte, avendo quest'ultima accettato il rischio di vedersi destinataria di una pronuncia di incompetenza: tanto è vero che, in tale evenienza, il giudizio ordinario deve concludersi con una declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e la conseguente revoca del medesimo.

Sul punto, risulta del tutto irrilevante la circostanza che in concreto la somma capitale sia stata già corrisposta dall'opponente (a nulla rilevando, peraltro, che il pagamento sia avvenuto prima o dopo la notifica del decreto ingiuntivo, come dibattuto tra le parti), dal momento che trattasi di una evenienza che esulava tutto dal perimetro di cognizione del giudice di primo grado, traducendosi in una questione riguardante il merito della causa (ed infatti, il giudice di primo grado ha erroneamente emesso all'esito del giudizio una sentenza di cessata materia del contendere, pacificamente ricompresa tra le pronunce di merito e tuttavia preclusa nel caso di specie).

Risulta invero indubitabile che in favore dell'appellante doveva (e deve) essere garantita la sede per contestare l'*an* e il *quantum* della pretesa creditoria, essendo pur sempre assicurata in suo favore la possibilità di agire in ripetizione nei confronti della controparte nell'ipotesi in cui l'importo sinora pagato non fosse corrispondente a quanto effettivamente dovuto.

Risulta pertanto fondato anche il motivo sub. 2), atteso che il giudice di primo grado non avrebbe potuto condannare Parte_1 al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, dovendo applicarsi la regola opposta in virtù del principio di soccombenza virtuale. Ciò vale ovviamente anche per le spese del giudizio monitorio, che costituisce una fase di un unico giudizio unitamente a quello di opposizione.

In ragione delle suddette motivazioni, l'appello deve trovare accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.

4. Le spese processuali del presente giudizio d'appello devono essere poste a carico della parte soccombente - non essendo ravvisabili ragioni per disporre una compensazione, neppure parziale delle medesime, dal momento che la questione di diritto è stata risolta da tempo dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato - e liquidate come in dispositivo in relazione ai valori di riferimento (aggiornati al D.M. 147/2022), secondo lo scaglione da 1.100,00 a 5.200,00 (tenendo conto del valore della domanda in sede monitoria) con il riconoscimento del valore medio per la fase di studio ed introduttiva e del valor minimo per la fase decisionale in favore dell'appellante (poiché in tale fase i difensori si sono limitati a fare riferimento alle medesime deduzioni ed argomentazioni

di cui agli atti introduttivi). Poiché non è stata svolta istruttoria, non è dovuto alcun compenso in relazione a tale fase.

Considerato che non appare ravvisabile la temerarietà della lite da parte della parte appellata, non ricorrono i presupposti per la condanna della medesima ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Inoltre, alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, applicando lo scaglione da 1.100,00 a 5.200,00, quantificate nell'importo di euro 701,00 (relative alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, le prime due fasi liquidate in misura pari ai valori medi e quella decisionale in base ai minimi, utilizzando il medesimo di riferimento utilizzato dal giudice di pace).

Da ultimo, la parte appellata si deve fare carico di tutte spese sostenute nell'ambito del giudizio monitorio (per complessivi euro 549,00, oltre euro 200,00 per spese autentiche scritture contabili, spese generali, IVA e CPA come per legge).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

in riforma della sentenza n. 8/2025 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari,

dichiara il difetto di competenza del giudice ordinario a decidere la controversia, per essere la stessa devoluta alla cognizione esclusiva di un Collegio arbitrale in virtù dell'art. 67 dello Statuto della

Controparte_2

Per l'effetto,

revoca il decreto ingiuntivo n. 1057/2023 emesso dal Giudice di Pace di Cagliari e **rimette** la controversia al Collegio arbitrale;

condanna l'appellata a rimborsare la controparte le spese processuali del presente giudizio, che si liquidano per l'importo complessivo di euro 1.276,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA, accessori di legge e spese per contributo unificato;

condanna altresì l'appellata a rifondere all'appellante le spese sostenute nel procedimento di primo grado, che si liquidano per l'importo complessivo pari ad euro 701,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA e accessori di legge;

dispone che le spese sostenute nell'ambito del giudizio monitorio (complessivi euro 549,00, oltre euro 200,00 per spese autentiche scritture contabili, spese generali, IVA e CPA come per legge) restino a carico della parte appellata.

Così deciso in Cagliari il 23.1.2026

Il giudice
dott. Luca Angioi